

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**  
**Per la garanzia "GELO/BRINA, GRANDINE, VENTO, ECCESSO DI NEVE, URAGANI,**  
**TROMBE D'ARIA, ECCESSO DI PIOGGIA E FULMINE"**  
**(e facoltativamente SICCAITA')**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

**AVVERSITA' ATMOSFERICHE,**  
**come di seguito nominate:**  
**GRANDINE**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.

**GELO - BRINA**

Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**VENTO FORTE**

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**ECCESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**URAGANO**

Tempesta molto forte con pioggia e vento che raggiunga almeno il 14° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**TROMBA D'ARIA**

Vortice d'aria che si sviluppa tra una nube temporalesca ed il suolo.

**ECCESSO DI PIOGGIA**

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo di riferimento che abbiano causato danni ai beni assicurati, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferita nell'arco di 1 ora.

**FULMINE**

Scarica elettrica di grandi dimensioni che si produce tra

due corpi (tra nubi o tra una nube e il terreno) con elevata differenza di potenziale elettrico, accompagnata da una viva luce (lampe) e un forte fragore (tuono).

## SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

## DATI AGROMETEOROLOGICI:

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. In caso di assenza possono essere presi, come riferimento indicativo, dati relativi ad aree di estensione superiore a 10 kmq.

### 1. OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità ed il danno di qualità ove previsto, al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla percossa della grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche (sia concomitanti che quando si manifestano in modo disgiunto tra loro), se indicata sul certificato di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:

- Gelo/Brina,
- Vento,
- Neve,
- Fulmine,
- Trombe d'aria,
- Eccesso di pioggia,
- Uragano.

Facoltativamente e se espressamente riportato sul certificato/richesta di assicurazione, la garanzia può essere estesa all'evento Siccità.

Per le avversità Gelo/Brina, Vento, Neve, Uragano e Siccità gli effetti devono essere riscontrati, sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Sono compresi anche i danni ai beni assicurati derivanti dai danneggiamenti ad opera di quanto eventualmente trasportato dal vento.

### 2. FRANCHIGIA

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più dell'aliquota di franchigia per ogni partita assicurata.

Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue:

Danni causati al verificarsi delle sole avversità Gelo/Brina, Vento, Neve, Fulmine, Trombe d'aria, Eccesso di pioggia, Uragano.

1. Danni causati al verificarsi delle sole avversità Gelo/Brina, Neve, Fulmine, Trombe d'aria, Eccesso di pioggia, Uragano, Siccità singole o associate: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia fissa 30%.

2. Danni causati al verificarsi delle sole avversità Grandine e/o Vento, singole o associate: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della seguenti franchigie minime:

Franchigia 10% per tutti gli impianti produttivi (Vigneto, Oliveto, Frutteto).

Eventuali variazioni di franchigia saranno regolate in base alla seguente tabella:

a) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 20, sconto 25% sul premio grandine e vento;

b) Passaggio da franchigia 10 a franchigia 30, sconto 40% sul premio grandine e vento.

3. Danni causati al verificarsi delle avversità Gelo/Brina, Neve, Fulmine, Trombe d'aria, Eccesso di pioggia, Uragano, Siccità singole o associate, e di una o più avversità Grandine e Vento:

l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione della franchigia a scalare con il minimo di 20 punti percentuali, indicata nella sottostante tabella.

DANNO	31	32	33	34	35 e oltre
FRANCHIGIA	28	26	24	22	20

La tabella sopra indicata non trova applicazione nel caso in cui nel certificato di assicurazione la franchigia Grandine e Vento sia pari alla franchigia Gelo/Brina, Neve, Fulmine, Trombe d'aria, Eccesso di pioggia, Uragano, Siccità.

### 3. DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia per ogni singolo certificato/riciesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) per la grandine, vento forte, uragano, tromba d'aria e fulmine dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica;
- 2) per gelo-brina, neve ed eccesso di pioggia, dalle ore 12,00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- 3) per siccità dalle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

La garanzia termina il 31 dicembre di ogni anno; in caso di rinnovo della polizza già in essere, in deroga a quanto sopra previsto, la garanzia avverrà senza soluzione di continuità per tutte le garanzie prestate.

## CONDIZIONI SPECIALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### PRODOTTO ASSICURATO

Art. 1 - La garanzia riguarda soltanto gli impianti produttivi, immuni da ogni malattia, tara o difetto, eseguiti a regola d'arte.

### CAMPIONI

Art. 2 - Per gli impianti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, i campioni sono così determinati:

- impianti di olivo e di frutta, una pianta ogni 20 assicurate, escludendo le piante di testata
- impianti di vigna, un filare ogni 20 assicurati.

### LIMITE DI INDENNIZZO

Art. 3 - In nessun caso la Società pagherà per gli eventi in garanzia un importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Nel primo anno di impianto, il limite previsto al precedente comma è pari al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Per primo anno di impianto si intendono i primi 12 mesi successivi al completamento dell'impianto stesso.

### DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Art.4 - La Società non è obbligata per i danni conseguenti a errate pratiche agronomiche o colturali, e per ogni altra avversità atmosferica non prevista dalla garanzia.

## IMPIANTI PRODUTTIVI ARBOREI

### IMPIANTO ARBOREO - VIGNETO OLIVETO e FRUTTETO

Art. 5 - In relazione al disposto dell'art. 1 delle Condizioni Generali, il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% Danno
Lievi danneggiamenti alla chioma con inefficienza fogliare inferiore al 30% e/o alla struttura della pianta tali da non richiedere interventi straordinari di ripristino; Piante illese;	0
Danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali che rendono necessari moderati interventi straordinari di ripristino (potatura energica, riposizionamento, etc) e che possono compromettere lievemente la produzione per l'anno successivo	40
Gravi danneggiamenti alla chioma e/o alla struttura della pianta tali da rendere necessari incisivi interventi di tipo straordinario di ripristino (capitozzatura, potatura energica, riposizionamento, etc) con gravi ripercussioni sulla produzione dell'anno successivo	75
Piante irrecuperabili, piante da estirpare, piante distrutte.	100